

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

REGOLAMENTO

1) COSTITUZIONE

Al fine di favorire il libero accesso alla professione, alla formazione e qualificazione professionale nonché prevenire e contrastare i comportamenti discriminatori rimuovendo ogni altro ostacolo che limiti, di fatto, l'uguaglianza di genere nella professione forense, in applicazione della normativa nazionale, europea ed in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, è costituito il Comitato per le Pari Opportunità che ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari.

2) COMPOSIZIONE E DURATA

Il Comitato è composto da 5 avvocati di cui 4 eletti tra tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Sassari così come previsto al successivo art. 9, e uno di designazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Dura in carica quattro anni, e decade contestualmente alla scadenza del mandato dei componenti del Consiglio dell'Ordine.

Il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Al suo interno il Comitato elegge il Presidente e il Segretario.

3) FUNZIONI E SCOPI

Il Comitato si propone di promuovere la cultura delle pari opportunità di genere contrastando ogni forma di discriminazione; favorendo e promuovendola nelle opportunità di accesso, nella formazione e nello svolgimento dell'attività professionale. A tal fine, svolge i seguenti compiti:

- a) analisi e monitoraggio della condizione delle avvocate e delle praticanti operanti nell'ambito istituzionale di pertinenza del Foro di Sassari;
- b) elaborazione di proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale, coordinando le proprie iniziative con gli Organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale;
- c) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
- d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative demandate dalle leggi vigenti;
- e) organizzare incontri con avvocati ed i praticanti;
- f) elaborare codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi alla parità e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione;

- g) promuovere iniziative e confronti fra gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- h) richiedere l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- i) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale delle avvocate e delle praticanti operanti in situazioni soggettive o oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali ed associativi, anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale. Il Comitato perseguirà, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa, in attuazione dei principi di cui alla Legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati, il Comitato collabora con gli altri Comitati PO degli Ordini interregionali, nazionali e sopranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati; interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti Locali, Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli Organismi Pubblici e privati di Parità.

Il Consiglio dell'Ordine assicura al Comitato tutte le informazioni su argomenti di interesse dello stesso, trasmettendo tempestivamente i relativi documenti.

4) GLI ORGANI: FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

Il Presidente :

- rappresenta il Comitato ;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno bimestrale ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti dai singoli componenti;

Il Segretario :

- redige il verbale delle riunioni;
- cura i rapporti tra il Comitato e la Segreteria amministrativa del Consiglio dell'Ordine.

In caso di suo impedimento, le sue funzioni verranno svolte dal componente più anziano.

Per lo svolgimento della sua attività, il Comitato utilizza gli uffici del Consiglio dell'Ordine.

5) ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce con cadenza almeno bimestrale. Delle riunioni, a cura del Segretario, viene redatto verbale in forma riassuntiva che verrà pubblicato sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti; non sono ammesse deleghe ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6) INCOMPATIBILITA', DECADENZA, DIMISSIONI E CESSAZIONE

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'OUA.

L'eletto che venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario ed il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di uno dei quattro componenti eletti, entro trenta giorni dal suo verificarsi, il Comitato delibera l'avvicendamento con il primo dei non eletti.

Ogni componente del Comitato decade dal mandato in caso di cancellazione dall'Albo degli avvocati di Sassari, di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento, ovvero per l'assenza ingiustificata, accertata dal Comitato, a non meno di tre riunioni consecutive del Comitato. E' causa di giustificazione l'assenza motivata in ragione dell'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio ed attività di cura.

L'intero Comitato decade e si procede a nuove elezioni, da tenersi entro il termine di sessanta giorni, se cessa dalla carica, per qualsiasi motivo, la metà dei suoi componenti.

7) DIRITTO DI INFORMAZIONE

Il Comitato, può richiedere in qualsiasi momento al Consiglio dell'Ordine ed alle competenti Autorità consultazioni e/o audizioni su materie e temi a tutela delle Pari Opportunità. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assicura al Comitato informazioni preventive su argomenti di suo interesse che gli siano pervenuti e ne trasmette i relativi documenti.

8) STRUMENTI E RISORSE

La carica di componente del Comitato è svolta a titolo gratuito. Per assicurare al Comitato lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio dell'Ordine dispone :

- che compatibilmente con i propri doveri di istituto il personale degli Uffici presti la propria collaborazione;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio, compatibilmente con le disponibilità, venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato, finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

9) ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL COMITATO

9.1 Le elezioni dei componenti il Comitato si tengono ogni quattro anni.

9.2 I componenti del CPO non possono essere eletti e/o designati per più di due mandati consecutivi.

9.3 Hanno diritto di voto tutti gli avvocati iscritti all'Albo, negli elenchi e sezioni speciali degli avvocati di Sassari alla data del voto. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per sospesi dall'esercizio della professione.

9.4 Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

9.5 Sono ammesse candidature individuali presentate presso la segreteria del COA da ciascun candidato almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

9.6 Le elezioni del Comitato devono essere indette dal Presidente del COA almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

9.7 Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, da apposite norme attuative assunte dal Consiglio dell'Ordine Forense .

9.8 I componenti del seggio elettorale, in numero di due oltre il Presidente, non possono essere candidati e vengono designati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

9.9 Il voto di preferenza al singolo candidato può essere accompagnato dalla indicazione di una seconda preferenza a candidato di sesso diverso; è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal presidente il seggio elettorale. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali e al termine il Presidente del seggio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di voto espresso a favore di due candidati dello stesso sesso la seconda preferenza verrà considerata nulla. In caso di parità di voti, sarà proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, a parità di anzianità di iscrizione, quello maggiore di età.

9.10 Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato, ciascun avvocato iscritto all'Albo può proporre reclamo al COA entro 10 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10) PRIMA CONVOCAZIONE

Il Comitato eletto viene convocato dal Presidente del COA entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. Entro il medesimo termine il Consiglio dell'Ordine procede alla designazione del proprio componente in seno al comitato.

Ove il Presidente del COA non vi provveda nei termini di cui al comma che precede, gli eletti procedono all'autoconvocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.

11) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal COA.

12) ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 IV comma L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica mediante comunicazione a tutti gli iscritti.

13) NORMA TRANSITORIA

Il CPO eletto per la prima volta a norma del presente regolamento, decadrà contestualmente alla scadenza del mandato del COA vigente al momento della sua approvazione.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con Delibera del 12 novembre 2015

Il Segretario

Il Presidente